

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 413

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DE PONTI

Presentata il 26 settembre 1968

Impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli olii minerali e loro derivati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto 31 luglio 1934 — emanato ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 e concernente l'approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi — stabiliva che i liquidi i cui vapori possono dare luogo a scoppio fossero contenuti esclusivamente in serbatoi metallici (petroli greggi per la raffinazione, etere di petrolio e benzina, alcune sostanze che entrano nelle miscele carburanti, nonché le miscele medesime quando contengono più del 10 per cento di benzina, di benzolo o di etere, ed infine i liquidi infiammabili: petrolio raffinato e liquidi aventi un punto di infiammabilità fra 21° C e 65° C compresi).

Il metallo era infatti il materiale che, al tempo in cui fu emanato il decreto, dava le maggiori garanzie di sicurezza. Oggi, grazie al processo tecnico, altri materiali — quali ad esempio le resine sintetiche o il calcestruzzo armato opportunamente rivestiti o rinforzati ove occorra — posseggono uguali ed anche maggiori caratteristiche di resistenza meccanica, indifferenza al calore od inerzia chimica dei metalli. Si pensi, per esempio, alle conseguenze dovute all'ossidazione, oppure al fenomeno delle correnti vaganti che, a causa del crescente uso dell'energia elettrica, è no-

tevolmente aumentato e del quale è ben nota l'aggressività nei confronti dei serbatoi di ferro.

Oltre a prendere atto del progresso industriale per quanto riguarda la qualità, si deve inoltre aggiungere che l'impiego di materiali diversi dal metallo può consentire la facile realizzazione di serbatoi di forma diversa da quella cilindrica che, per ragioni tecnologiche, viene tuttora considerata dai competenti organi di vigilanza come la più consona per i serbatoi in ferro. Con il calcestruzzo armato (che si lavora per colata a freddo) o con le resine sintetiche è invece agevole fabbricare serbatoi sferici o come meglio abbisogna, mentre la forma cilindrica resta una soluzione quasi obbligata per chi deve costruire, al minor costo, dei serbatoi partendo da lamiera piane in foglio.

Il problema è già stato affrontato in alcuni Paesi: per esempio in Gran Bretagna (« i serbatoi di scorta possono essere di acciaio dolce saldati, di acciaio dolce a sezioni, di ghisa a sezioni, di cemento armato »), in Svezia (« i serbatoi possono essere costruiti di lamiera d'acciaio o di alluminio o di altro materiale equivalente o di cemento, purché la resistenza del serbatoio così costruito sia equivalente a quella di un serbatoio metallico »), in Svizzera (« l'olio combustibile può

essere tenuto in contenitori d'acciaio od altro materiale adatto, in contenitori di cemento armato»). La questione è poi all'esame in altri paesi, soprattutto per quanto riguarda l'impiego dei nuovi prodotti sintetici.

In attesa che l'intera materia delegata dall'articolo 23 del regio decreto-legge n. 1741 venga aggiornata ed in considerazione che il problema dei serbatoi per i liquidi di categoria A e B, di cui al decreto ministeriale

31 luglio 1934, abbisogna di una pronta regolamentazione, — sia in conseguenza della legge « antismog », sia per le crescenti necessità di magazzinaggio e trasporto dovute allo sviluppo dell'industria petrolifera — la presente proposta di legge si prefigge di adeguare anche in questo settore la nostra legislazione alle tecniche più moderne.

Confido, onorevoli colleghi, in una vostra sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli olii minerali e dei loro derivati, compresi i liquidi infiammabili, combustibili ed i cui vapori possono dar luogo a scoppio, è consentita l'utilizzazione di contenitori fissi e mobili non metallici, di qualunque forma, purché gli stessi siano fabbricati con materiali che diano idonee garanzie per la sicurezza.

ART. 2.

Ai fini della loro idoneità, detti materiali debbono essere specificati in un elenco di tipi da approvarsi da parte del Ministero dell'interno, sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il marchio della ditta costruttrice, la sigla del materiale impiegato e l'indicazione del periodo di durata massima debbono essere impressi in modo indelebile sui contenitori.

ART. 3.

Ferma restando la disciplina dell'articolo 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogate le norme del decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, incompatibili con quelle della presente legge.